



Sentenza. n. 57/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato,
all'esito dell'udienza del 21 dicembre 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37167** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**,
nato a XXX (BA) il XXX (C.F. XXX). rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Lattanzio
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Noicattaro (BA) alla Via Imbriani, n. 63

contro:

- l'**INPS**, rappresentato e difeso dall' avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato
presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108

e

-il **Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali**, non costituito

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2023, l'avv. Lattanzio per il ricorrente e
l'Avv. Ilaria De Leonardis, per l'INPS

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 9 settembre 2022, il ricorrente, XXX, già Revisore nel
Ruolo dei Revisori del Corpo Forestale dello Stato, cessato dal servizio in data 1° febbraio
2013 per raggiunti limiti d'età, ha impugnato il provvedimento dell'INPS (prot. n. 1278025
del 10 dicembre 2020), denegativo del suo diritto al riconoscimento della pensione di

privilegio per l'infermità "*Spondiloartrosi diffusa del rachide con lieve scoliosi dorsale destro convessa*", già dichiarata dipendente da causa di servizio con D.M. n. 336 del 4 maggio 2010 (emesso in conformità al parere del CVCS reso nell'adunanza n. 98/2009 del 12 aprile 2010), con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (1.2.2013), ovvero, in subordine, dalla data della domanda di pensione privilegiata presentata all'INPS in data 27 gennaio 2017 (poi reiterata il successivo 11 novembre 2020).

A sostegno della pretesa, il ricorrente, *in primis*, contrasta la motivazione del suindicato diniego che s'incentra sul duplice testuale rilievo: "*...il trattamento privilegiato non può essere riconosciuto in quanto [...] cessato dal servizio per limiti di età e non per inabilità determinata, quest'ultima, da infermità dipendente da causa di servizio...*" e che alla fattispecie "*...si applica la disciplina prevista dall'art. 65 del Dpr n. 1092/1973...*".

Osserva, infatti, il XXX, richiamando e depositando agli atti alcune sentenze di questa Corte, che entrambe le argomentazioni addotte dall'Istituto previdenziale si rivelano del tutto infondate in quanto, per un verso, la normativa non prevede affatto che l'inidoneità al servizio costituisca presupposto per ottenere la pensione privilegiata (requisito, invece, richiesto per il solo personale civile) e, per l'altro, che il ricorrente "*...pacificamente apparteneva (...) al personale militare...*" e, quindi, ha diritto al trattamento di privilegio, ancorché l'infermità dichiarata dipendente da causa di servizio non ne abbia determinato la cessazione per inidoneità.

Nello specifico, il ricorrente rivendica di essere in possesso di tutti requisiti previsti dall'art. 67 del Dpr. n. 1092/1973, applicabile al personale militare nella soggetta materia, secondo cui, ai sensi del 1° comma "*...il militare le cui infermità o lesioni, dipendenti d fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa al d.p.r. n. 915/78 e s.m.i., ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento, sia nel caso in cui cessi dal servizio militare per effetto di infermità dipendenti da fatti di servizio, sia nel caso in cui, dopo la cessazione dall'impiego, chiedi la concessione del trattamento in questione per le patologie già riconosciute o da riconoscere dipendenti e ascrivibili a categoria...*".

Inoltre, il XXX evidenzia l'assoluta illegittimità dell'operato dell'INPS che avrebbe

sconfessato le medesime disposizioni operative impartite, a suo tempo, dall'INPDAP (cfr. nota n. 27 del 25 luglio 2007), laddove si specificava che le disposizioni in materia di trattamento pensionistico di privilegio riguardanti i militari si applicano anche ai direttivi e dirigenti del Corpo forestale dello Stato e *“...ai fini all'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico di privilegio, nei confronti di tutto il personale del Corpo forestale dello Stato ... si applicano gli articoli 67 e 68 del citato dpr n. 1092/1973 (conseguimento del diritto alla pensione di privilegio indipendentemente dalla sussistenza del requisito di inidoneità al servizio)...”*.

Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto che sia riconosciuto il suo diritto ad ottenere il trattamento privilegiato vitalizio di 8^a ctg. - Tab. A con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, ovvero dalla data della domanda amministrativa del 27 gennaio 2017.

2.- L'INPS, costituito in giudizio con memoria acquisita agli atti in data 24 marzo 2023, ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo, in subordine, l'avvenuta prescrizione quinquennale dei *“...ratei relativi al periodo precedente il quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso introduttivo, stante l'assenza di atti interruttivi successivi alla domanda del 2017...”*.

3.- Venuto il giudizio, una prima volta, in discussione all'udienza del 4 aprile 2023, questo giudice ha disposto una CTU, affidandola al CML c/o la Corte dei conti formulando il seguente quesito: *«...se l'infermità “Spondiloartrosi diffusa del rachide con lieve scoliosi dorsale destro convessa” fosse suscettibile di miglioramento - ai sensi dell'art. 67, comma 1 del DPR n. 1092/1973 - alla data della visita collegiale della CMO di Bari (verbale n. 1201 del 4 dicembre 2008) ovvero alla data della cessazione dal servizio avvenuta il 1° febbraio 2013...»*.

4- In data 15 novembre 2023, l'ufficiato CTU ha depositato il richiesto giudizio medico-legale concludendo nei seguenti testuali termini: *«...l'infermità da egli sofferta “Spondiloartrosi diffusa del rachide con lieve scoliosi dorsale destro convessa”, fosse stabilizzata ed insuscettibile di miglioramento - ai sensi dell'art. 67, comma 1 del DPR n. 1092/1973 - alla data della visita collegiale della CMO di Bari (verbale n. 120 del 4 dicembre 2008 ed equamente ascritta alla 8^a categoria di tabella A...”*.

5.- All'odierna udienza, l'avv. Lattanzio per il XXX ha insistito per l'accoglimento della domanda, mentre l'avv. De Leonardis per l'INPS, nel ribadire quanto dedotto nelle rassegnate conclusioni, ha rinunciato all'eccezione di prescrizione formulata nel contesto della memoria di costituzione.

6.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

7.- Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, va precisato che, ai fini del *decisum*, si rivela dirimente la *questio iuris* inerente all'applicabilità o meno agli appartenenti del Corpo Forestale dello Stato della disciplina del trattamento di pensione privilegiata prevista per i militari.

E, invero, non può revocarsi in dubbio che sussistono, nel caso all'esame, tutti i requisiti, sotto il profilo sanitario (riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della lamentata infermità alla colonna, non migliorabilità della stessa e sua ascrizione tabellare all'8^a ctg. - Tab. A) richiesti dalla vigente normativa per l'ottenimento del trattamento vitalizio istato, non essendovi alcun motivo per dubitare dell'esattezza del giudizio medico-legale formulato dall'organo di consulenza tecnica e ricorrendo, nella fattispecie all'esame, i requisiti previsti dall' art. 64. del D.lgs. n. 1092/1973.

Per quel che concerne, invece, il punto controverso relativo all'applicabilità della disciplina prevista nella soggetta materia, specificamente contemplata per i militari (art. 67, comma 1 del DPR n. 1092/1973), anche nei confronti del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato, vale a dire, il riconoscimento del diritto a percepire la pensione privilegiata “...se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento, sia nel caso in cui cessi dal servizio militare per effetto di infermità dipendenti da fatti di servizio, sia nel caso in cui, dopo la cessazione dall'impiego, chiedi la concessione del trattamento in questione per patologie già riconosciute o da riconoscere dipendenti e ascrivibili a categoria...” , questa Sezione si è già esaustivamente pronunciata, da ultimo, con la sentenza n. 440/2022.

Infatti, le condivisibili conclusioni a cui si è pervenuti con la citata sentenza risultano sorrette da esaustive argomentazioni in punto di diritto - da cui questo giudice non ha

motivo di discostarsi (e a cui si rimanda per ogni approfondimento motivazionale, ex art. 17 comma 1, disp. att., c.g.c.) - oltre che, formulate, ancor più a monte, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte che, nel pronunciarsi su analoghe questioni, non ha mancato di evidenziare come: “... le più favorevoli regole dettate in materia pensionistica, per il personale militare trovano applicazione anche nei confronti del personale appartenente ai Corpi smilitarizzati. Tra questi, il personale del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia di Stato, equiparato al personale civile: il primo, attraverso il decreto legislativo 12 marzo 1948, n.804 (recante Norme di attuazione per il ripristino del Corpo Forestale dello Stato), che all’art. 8, comma 3, ha previsto che <Il personale del Corpo Forestale dello stato è, a tutti gli effetti, personale civile dello Stato ed è soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico> (va ricordato, comunque, che il succitato decreto legislativo è stato abrogato, con l’eccezione del 1° comma, dell’art. 30, dall’art.5, comma 2, della legge 06 febbraio 2004, n.36); il secondo, a seguito della legge 01 aprile 1981, n.121, che ha smilitarizzato la Polizia di Stato.

Orbene, mentre per effetto della norma di cui all’art. 5, comma 6, del d.l. 21 settembre 1987, n.387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n.472, <Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare>, per gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato l’equiparazione del trattamento pensionistico di privilegio a quello del personale militare conseguiva al combinato disposto degli artt. 61, commi 2 e 3, e 75, del T.U. n.1092/1973. A mente dell’art. 75, recante <<Servizi Antincendi e Corpo Forestale>> e inserito nel titolo IV (recante Trattamento privilegiato), <Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di cui all’art.61> ...” (cfr. ex multis, Sez. giur. Veneto, sent. n. 841/2008).

Né, invero, qualsivoglia rilevanza può conferirsi alla “risposta al quesito” - formulato dalla Sede Provinciale INPS di Potenza (cfr. all. n. 8 di parte convenuta) - secondo cui, in relazione alle disposizioni in materia di pensione di privilegio, al “...Revisore Capo del Corpo forestale dello Stato [...] si applicano le disposizioni di cui all’art. 65 (n.d.r. Misura

della pensione privilegiata per il personale civile non operaio) del DPR n. 1092/1973 e l'iter procedurale da seguire è quello previsto nei casi di specie...”, in quanto trattasi di mera comunicazione interna intercorsa tra gli uffici dell'Istituto previdenziale e, come tale, priva di alcun valore giuridico, oltretutto, in ogni caso, assolutamente immotivata con specifico riferimento alla categoria del “Revisori Capo del Corpo forestale dello Stato”, qualifica all'epoca ricoperta, come detto, dall'odierno convenuto.

Conclusivamente, va riconosciuto il diritto del Sig. XXX, *ut supra* rappresentato e difeso, all'ottenimento del trattamento privilegiato vitalizio di 8^a ctg. - Tab. A, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa del 27 gennaio 2017, e con conseguente corresponsione dei relativi ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, nei termini quali specificati in dispositivo.

8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- riconosce il diritto del ricorrente, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ad ottenere la pensione privilegiata per l'infermità “Spondilosi diffusa del rachide con lieve scoliosi dorsale destro convessa”, ascrivibile alla 8^a categoria, Tabella A;
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati, maggiorati, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo, di interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 1.000,00, oltre oneri e accessori di legge.

Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza pubblica del 21 dicembre 2023.

IL GIUDICE

(Rossana De Corato)

Firmata digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice
(Rossana De Corato)
Firmata digitalmente

Depositata in Segreteria il 15.03.2024
Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)

Firmata digitalmente

In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 15.03.2024
Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)

Firmata digitalmente